

Dir. n. 4

27 marzo 2013

Oggetto: Esercizio dell'attività di meccatronica – Legge n°224/2012 Modifiche dell'art. 1 della Legge n°122/92 - Autoriparatori - Chiarimenti applicativi

Vista la Legge 11 dicembre 2012, n°224, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n°297, del 21 dicembre 2012, **in vigore dal 5 gennaio 2013**, con la quale sono state apportate delle significative modifiche all'art. 1 della Legge 122/92, concernente l'attività di autoriparazione, unificando le attività di meccanica-motoristica ed elettrauto in un'unica sezione denominata **“MECCATRONICA”**.

Tenuto conto della circolare n. 3659/C, dell'11 marzo 2013, del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha fornito alle Camere di Commercio i primi chiarimenti operativi ed interpretativi, con l'intento di limitare gli ostacoli all'esercizio delle attività economiche, di evitare lesioni di interessi nonché sperequazioni o asimmetrie tra i soggetti operanti alla data di entrata in vigore della nuova normativa ed i soggetti ancora non iscritti.

Considerata la necessità di fornire ulteriori indicazioni operative agli uffici preposti all'istruttoria delle pratiche per denunciare l'avvio dell'attività di autoriparazione, **si dispone** quanto segue:

1) IMPRESE GIA' ABILITATE

- a) Le imprese già iscritte al R.I. o all'A.A., alla data di entrata in vigore della legge, che sono abilitate alle attività di sola meccanica-motoristica o di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi. Entro tale termine, per regolarizzare la carenza dei requisiti tecnico-professionali, occorre frequentare, con esito positivo, apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione.

Qualora la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della legge, sono salvaguardati in quella sezione fino al raggiungimento dell'età pensionabile; ***tale sistema di salvaguardia si applica nei casi in cui i***

cinquantacinque anni di età sono stati compiuti o dal titolare (con o senza i requisiti tecnico – professionali) o dal responsabile tecnico preposto alla gestione.

- b) Le imprese già iscritte al R.I. o all’A.A., alla data di entrata in vigore della legge, che sono abilitate alle attività di sola meccanica-motoristica o di elettrauto possono regolarizzare la propria posizione, su richiesta di parte, dimostrando di aver eseguito lavori su sistemi complessi quali appunto impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche, ecc, *allegando alla pratica telematica, come documentazione probante, copia di almeno tre fatture per ogni anno nell’ultimo triennio*, dalle quali si evinca chiaramente l’esecuzione dei suddetti lavori.
- c) Le imprese iscritte al R.I. o all’A.A., alla data di entrata in vigore della legge, che sono abilitate, anche con due diversi responsabili tecnici, ad entrambe le sezioni soppresse, saranno iscritte d’ufficio alla nuova sezione di “MECCATRONICA”; *si sottolinea, ulteriormente, che tale possibilità è riferita esclusivamente alle sole imprese già operanti nel settore e quindi è preclusa all’avvio di nuove officine.*
- d) Le imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, possono superare la fase transitoria, senza la necessità di frequentare i corsi integrativi, documentando il possesso dei requisiti tecnico-professionali per l’esercizio dell’attività di meccatronica, come meglio specificato ai seguenti punti 2 e 3 della presente direttiva.

2) REQUISITI CULTURALI

- a) Per la valutazione dei requisiti tecnico-professionali esclusivamente culturali occorre verificare, ai sensi del nuovo quadro normativo e quindi non alla luce della vecchia partizione, **se nel *cursus studiorum***, del titolo prodotto dal richiedente, sono presenti elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della meccatronica. Pertanto, *occorre allegare alla pratica telematica, ai fini istruttori, una copia semplice del diploma di maturità professionale o di qualifica professionale o del diploma di laurea integrato con il percorso (piano) di studi.*

La valutazione del *cursus studiorum* avverrà con un esame congiunto di un’apposita commissione interna costituita dal Dirigente, dall’Alta Professionalità, dal Responsabile del procedimento e dall’incaricato all’istruttoria;

3) ESPERIENZA LAVORATIVA

- a) In riferimento al requisito dell'esercizio dell'attività di autoriparazione per almeno tre anni negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore (*in qualità di: titolare, amministratore o socio o collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail, dipendente operaio qualificato- anche a tempo parziale secondo il criterio di proporzionalità-*), occorre procedere alla valutazione dell'esperienza in relazione **all'effettivo lavoro** svolto dal richiedente, nell'ambito delle proprie competenze.

Difatti la valutazione dell'effettivo lavoro deve tener conto della precedente parziale sovrapposizione delle attività, e quindi non solo in relazione alla sezione per la quale risultava formalmente abilitata l'impresa presso cui il richiedente ha prestato la propria attività.

A tal fine occorre allegare alla pratica telematica, ai fini istruttori, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con fotocopia del documento di identità in corso di validità) resa dall'ex datore di lavoro (titolare/legale rappresentante) del richiedente, nella quale si dichiara, oltre che alla qualifica/mansione, al periodo, e all'inquadramento contrattuale, anche che il dipendente ha comunque operato anche su sistemi complessi quali ad esempio impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche, ecc (elenco esemplificativo e non esaustivo). A tale dichiarazione dovranno necessariamente essere allegate dal dichiarante almeno tre copie di fatture per ogni anno, nell'ultimo triennio, dei lavori dichiarati, dalle quali si evinca chiaramente l'esecuzione dei suddetti lavori;

4) AVVIO DI NUOVE IMPRESE

- a) Non è possibile abilitare imprese che avviano **nuove officine** di autoriparazione tramite la nomina di due responsabili tecnici in possesso ciascuno dei requisiti per una delle due sezioni soppresse;
- b) E' possibile abilitare imprese che avviano nuove officine per la **sezione mecatronica** con il riconoscimento del possesso del requisito tecnico professionale al titolare o al responsabile tecnico ***cumulando i requisiti validi per le singole sezioni soppresse*** (ad esempio un titolo di studio abilitante per la soppressa sezione elettrauto e l'esperienza lavorativa come meccanico).
- c) In riferimento all'applicazione parziale anche **alle nuove imprese** dei criteri desumibili dalle disposizioni transitorie per le imprese esistenti (corsi integrativi entro cinque anni), per l'avvio di **attività limitate ad uno solo dei due diversi settori accorpatis nella mecatronica**, con l'impegno a

regolarizzarsi, **entro un congruo termine**, estendendo l'abilitazione all'intero settore della meccatronica, *si ritiene di consentire, fino al 31/12/2016, l'iscrizione nel REA, per le sopresse sezioni di meccanica- motoristica o elettrauto, previa verifica della sussistenza in capo al titolare/responsabile tecnico dei requisiti previsti dalla previgente disciplina.*

Si precisa, inoltre, che all'occorrenza anche la valutazione della documentazione probante (fatture e dichiarazione sostitutiva di notorietà) potrà essere effettuata dall'apposita commissione interna.

Quanto sopra è di immediata e univoca applicazione a cura degli uffici Registro delle imprese e Albo delle imprese artigiane.

Il Conservatore

(Dott. Domenico Spagnoli)